

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

(L.R. 14/2014 "Riordino del servizio pubblico
di gestione dei Rifiuti Urbani")

Rep. n. _____ del _____

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO, PRESSO LA DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE, DEI RIFIUTI CER 19.05.03 E CER 19.12.12 PRODOTTI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEI COMUNI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA, IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 14 DEL 21/03/2020. CIG: 84034992C1.

TRA

la Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza, rappresentata, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 23/07/2020, dal Commissario ad acta, ing. Francesco Viscomi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune capofila di Cosenza, nel seguito denominata anche «Comunità»;

E

il Consorzio Valle Crati rappresentato dal Presidente e l.r.p.t. avv. Maximiliano Granata, con domicilio presso la sede del Consorzio Valle Crati, nel seguito denominato anche "Consorzio";

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/03/2013 (GU n. 69 del 22/03/2013) è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in materia di rifiuti solidi urbani;
- nell'immediatezza della menzionata O.C.D.P.C. è stata licenziata ed è entrata in vigore la legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (*"Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi"*) che, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del previsto, definitivo, subentro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- il comma 1-bis all'art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) prescrive che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56"* e ancora *"... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ..."*;
- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale della Calabria 11 agosto 2014, n. 14 (*"Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani"*), pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, la quale, per come modificata e integrata dalle successive leggi regionali n. 54 del 22/12/2017, n. 29 del 03/08/2018 e n. 5 del 25/01/2019, disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani prevedendo che sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle province e governati dalle Comunità d'Ambito (struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO stesso);

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 14/2014 ha disposto che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione Calabria concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità e alle condizioni individuate dalla medesima Regione;
- conseguentemente, il Comune di Cosenza, in qualità di Ente capofila, è stato investito del compito di promuovere e coordinare presso i 150 comuni della provincia l'approvazione dello schema di Convenzione, predisposto dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm. e ii., nonché di procedere alla sottoscrizione della stessa Convenzione innanzi al segretario generale comunale nelle vesti di ufficiale rogante;
- a seguito di numerose convocazioni poste in essere dal Comune di Cosenza negli anni 2016, 2017 e 2018 e di alcuni commissariamenti disposti dalla Regione Calabria a far data dal mese di aprile del 2018, in virtù dell'ultima sottoscrizione avvenuta il 22 giugno 2018, è stata perfezionata la procedura amministrativa relativa alla costituzione della *"Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Cosenza"*;
- successivamente, con Deliberazione n. 1 del 05/09/2018, l'Assemblea dei comuni della Provincia di Cosenza ha preso atto dell'avvenuta costituzione della Comunità medesima;
- ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione, con Deliberazioni della Comunità d'ambito n. 4 e n. 5 del 05/09/2018, l'assemblea dei partecipanti ha, rispettivamente, provveduto, con elezioni separate, alla elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- con Deliberazione della Comunità d'Ambito n. 6 del 05/09/2018 è stato approvato il *"Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Comune della Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza"*;
- con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Id. Flusso n. 3696/S.G. Comune di Cosenza del 18/10/2018, è stato designato il *"Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito"* (DUC), con l'attribuzione ad esso dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 e dalla Convenzione regolante il funzionamento dell'ATO;
- i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito hanno prodotto i rispettivi formali provvedimenti con i quali:
 - a) sono subentrati nei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i gestori degli impianti pubblici e privati a servizio dell'ATO Cosenza;
 - b) hanno autorizzato il Direttore dell'Ufficio Comune a sottoscrivere, per essi, i contratti di gestione scaduti al 31/12/2018 per i quali lo stesso DUC ha provveduto all'apertura del CIG e all'implementazione telematica dei dati;
 - c) hanno assunto formale impegno a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti, mediante accredito in favore della Comunità d'Ambito, appoggiandosi, sul conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (Ente capofila), dando atto del fatto

che le *condizioni economiche necessarie alla copertura di tutte le spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità d'Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione dell'ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti ...;*

- d) hanno accettato, con dichiarazione espressa del legale rappresentante, l'intervento sostitutivo previsto e disciplinato dall'articolo 2 bis della L.R. 14/2014 in caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura dei costi, da attuarsi entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida;

VISTO CHE:

- con atto rep. 28423 del 04/01/1993, per rogito del Notaio, Dott.ssa Stefania Lanzillotti è stato costituito, ai sensi dell'art. 25 della Legge 142/90, oggi art. 31 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il Consorzio tra Comuni denominato "Consorzio Valle Crati";
- l'art. 2 dell'atto costitutivo del Consorzio prevede in particolare che *"Il Consorzio Valle Crati assume come fine fondamentale il risanamento, la difesa, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti e la soluzione di ogni problema di interesse generale per ciascuno degli Enti medesimi o di parte di essi nonché l'esercizio associato di funzioni nell'ambito di una moderna politica territoriale"*;
- tra le competenze, le finalità e le attività del Consorzio Valle Crati v'è anche quella afferente la predisposizione, attuazione e gestione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi urbani e in tale ambito a promuovere specifiche iniziative volte al riciclo e riutilizzo dei rifiuti ed al recupero di materiali ed energia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 07/07/2020, è stato disposto che una quota dei risparmi di spesa di cui all'art. 111 del D.L. 18/2020, dunque è stata destinata "... per l'importo di euro 1.000.000,00, per consentire la continuità del trattamento dei rifiuti urbani nelle more che i Comuni provvedano alla stipula del contratto e comunque, per un massimo di 15 giorni, sulla base della disposizioni di prosecuzione del servizio pubblico essenziale ed universale inoltrata al soggetto gestore/proprietario da parte del soggetto individuato al p.to 2. della medesima deliberazione";
- riguardo alla D.G.R. n. 177/2020, la Regione Calabria era tenuta a comunicare le proprie determinazioni in ordine alle modalità di adempimento, ovvero al periodo di affidamento del servizio e/o al riconoscimento dei correlati oneri di gestione, in luogo dei Comuni;
- con nota prot. 316349 del 02/10/2020, l'UOA Protezione Civile Regionale ha comunicato che il periodo di transizione in cui la Regione Calabria ha anticipato per conto della Comunità di ATO di Cosenza le spese relative al "servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza", per il servizio svolto dalla Società Calabria Maceri & Servizi S.p.A. nell'impianto di trattamento di Rende, ha inizio il 01/07/2020 e termina il 09/08/2020;
- con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 21 luglio 2020, veniva ordinato "a tutti i soggetti competenti individuati dalla L.R. n. 14/2014, ovvero dai regolamenti degli enti di governo di ciascun ambito, ovvero individuati da successive disposizioni, compreso quelle emanate dalla Regione Calabria, di stipulare i contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza e, qualora mancanti, anche quelli derivanti dall'O.P.G.R n. 246/2019 e n. 45/2020, entro i 20 giorni successivi alla emanazione della medesima ordinanza, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi senza previa diffida";
- in base al p.to 1 del D.P.G.R. 101/2020, il Commissario ad acta, stante la previsione espressa di subentro all'adozione, stipula e sottoscrizione degli atti amministrativi e contrattuali necessari ex legge alla corretta regolamentazione del rapporto contrattuale del gestore nei casi d'ingiustificato inadempimento (secondo quanto puntualmente disciplinato al successivo punto 2. del medesimo D.P.G.R.) è tenuto a provvedere dunque alla sottoscrizione con il Consorzio Valle Crati, in nome e per conto dei Comuni facenti parte. Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza, del contratto di servizio e/o convenzione che la medesima Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza era tenuta a sottoscrivere e per i quali è risultata inadempiente, sia in riferimento ai servizi di conferimento di cui è stata chiesta l'erogazione nelle more della stipula dei contratti poi non adempiuta, sia per quelli in corso di erogazione e/o da erogare sempre per l'utilizzo della discarica consortile di San Giovanni in Fiore in Loc. Vetrano;

-
- peraltro, detti servizi risultano erogati dal Consorzio Valle Crati nel periodo che va dal 24/07/2019 alla data del 09/08/2020, che la Regione Calabria ha comunicato con nota prot. 316349 del 02/10/2020, in esecuzione della propria D.G.R. 177/2020;
 - all'interno di detto periodo sono stati individuati due sotto periodi:
 - *il primo*, che va dal 24/07/2019 al 28/02/2020, di validità della "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019, di cui nel seguito del presente provvedimento;
 - *il secondo*, che va dal 21/03/2020 al 09/08/2020, data, quest'ultima, che la Regione Calabria ha comunicato in esecuzione della propria D.G.R. 177/2020, per il quale occorre inevitabilmente procedere alla definizione del relativo rapporto convenzionale;
 - riguardo al primo periodo, intercorrente dal 24/07/2019 al 28/02/2020, per il quale i conferimenti presso la discarica consortile sono stati già erogati alle condizioni ed al prezzo ritualmente individuato dal relativo P.E.F., con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 04/08/2020, sono stati definiti i rapporti intercorrenti tra la Comunità d'Ambito provinciale di Cosenza e il Consorzio Valle Crati;

RITENUTO CHE:

- nel periodo dal 21/03/2020 al 09/08/2020 il Consorzio Valle Crati ha provveduto a smaltire gli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni dell'ATO Cosenza ed inviati alla discarica consortile di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore;
- giusto p.to 1 del DPGR 101/2020, necessariamente, inevitabilmente occorre sottoscrivere con il Consorzio Valle Crati, a nome e per conto dei Comuni, il contratto di servizio e/o convenzione che la medesima Comunità era tenuta a sottoscrivere relativo anche a detto periodo;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 14 del 21/03/2020, recante "Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il Consorzio Valle Crati è stato ritualmente autorizzato, in via d'urgenza e al massimo per i successivi 8 mesi dall'emanazione della *medesima* ordinanza, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano, limitatamente al sovrizzo della porzione del lotto 1 individuato nella proposta progettuale con nota prot. n. 442 del 13.03.2020, acquisita al prot. 112084 del 17.3.2020, e comunque sino al raggiungimento della volumetria massima complessiva di circa 24.000 mc;
- la Comunità d'Ambito di Cosenza avrebbe dovuto concordare con il Consorzio Valle Crati il prezzo di conferimento sulla scorta di adeguato piano economico finanziario;
- con nota prot. 653/2020, il Consorzio Valle Crati nel mese di maggio 2020 (giorno 12) trasmise, a mezzo pec, alla Comunità d'Ambito di Cosenza il Piano Economico Finanziario;
- il medesimo Piano Economico Finanziario del 12.05.2020 è stato successivamente trasmesso dal Consorzio Valle Crati al Commissario ad acta il 29/07/2020;
- il D.P.G.R. 101/2020, espressamente prevede che "... il Commissario ad acta sarà coadiuvato dal personale del Dipartimento Ambiente che provvederà allo scopo con specifico ordine di servizio impartito dal Dirigente Generale ...";
- successivamente con nota prot. 1313 del 07.08.2020 il Consorzio Valle Crati, in esito alle interlocuzioni avute con il Dipartimento Ambiente e alle osservazioni avanzate, ha rimesso i chiarimenti espressamente richiesti sul medesimo Piano Economico Finanziario, riformulandolo in data 07/08/2020, ritenuto poi corretto e conforme come acclarato da Relazione resa dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", con nota prot. 263521 del 11/08/2020;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 62 del 13/08/2020, recante "Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006", il Consorzio Valle Crati è stato ritualmente autorizzato, in via d'urgenza, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

del progetto presentato all'Autorità regionale competente in materia ambientale in data 6 luglio 2020 prot. SIAR n. 219595, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore (CS) loc. Vetrano, limitatamente al sormonto della porzione del lotto 2 plus, individuato nel piano di coltivazione di cui al successivo punto 2), sino al raccordo con la quota di coltivazione raggiunta sul lotto 1 alla data dell'esaurimento dei volumi assentiti dall'O.P.G.R. n. 14/2020;

- con delibera n. 3 del 19/10/2020, il Commissario ad acta - di cui al D.P.G.R. n. 101/2020 - per tutta la documentazione acquisita a sostegno, per tutte le motivazioni di fatto, tecniche, giuridiche ed amministrative ivi riportate e a conclusione delle attività di controllo e verifica del Piano Economico Finanziario predisposto dal Consorzio Valle Crati *ad hoc* espletata dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", ha approvato lo schema di "Convenzione per il servizio di smaltimento, presso la discarica sita in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 21/03/2020" decorrente da tale medesima data.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RITENUTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse, inclusi i contenuti del *[estremi atto deliberativo di approvazione della presente convenzione e del collegato P.E.F. da parte del Consorzio Valle Crati]* e della Delibera del Commissario ad acta n. 3 del 19/10/2020, formano parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

**Art. 2
(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina lo smaltimento presso la discarica sita in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), di proprietà del Consorzio Valle Crati, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12, prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 21/03/2020, nel periodo che va da detta data fino a quella del 09/08/2020, stabilita dalla Regione Calabria, ai sensi della D.G.R. 177/2020, ovvero nel periodo di cui al successivo art. 3 e relative precisazioni.

**Art. 3
(Durata)**

La presente Convenzione decorre dal 21/03/2020 al 09/08/2020, e fino al raggiungimento, in detto periodo, dei volumi di abbanco determinati dalla O.P.G.R. 14/2020, 45/2020 e 62/2020.

Dal 10/08/2020, giusta p.to 1 del D.P.G.R. 101/2020, il gestore di cui al p.to 2 del medesimo D.P.G.R., ovvero la società Calabria Maceri e Servizi S.p.A. subentra nei rapporti contrattuali con i Comuni della provincia di Cosenza in luogo della relativa Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, secondo le modalità di cui al successivo p.to 3 dello stesso D.P.G.R.

Naturalmente, la scadenza della presente Convenzione, essendo incardinata con il raggiungimento dei volumi, è da intendersi inevitabilmente legata alla data dell'ultimo scarto, ma non riferita al trattamento bensì al conferimento dello stesso ultimo scarto, considerato che la data del conferimento è temporalmente successiva alla data del trattamento dello scarto a causa delle necessità e delle tempistiche tecniche della trattazione che richiedono circa 21 giorni. Dunque, la durata della presente convenzione è da individuarsi concretamente e funzionalmente fino al materiale conferimento dell'ultimo scarto trattato che esaurirà tutti i conferimenti entro i circa 21 giorni successivi alla fase di trattamento.

Art. 4

(Prezzi, contabilizzazione e termini di pagamento)

L'importo da corrispondere a titolo di pagamento al Consorzio Valle Crati per tutta la durata dei conferimenti è convenzionalmente, concordemente, pattuito a 75,00 €/t, oltre IVA al 10% ed ecotassa, come per legge, conformemente all'allegato Piano Economico Finanziario approvato dal Commissario ad acta con deliberazione n. 3 del 19/10/2020, P.E.F. peraltro già accertato e dichiarato congruo a conclusione delle attività di controllo e verifica, espletata dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", giusta relazione prot. 263521 dell'11/08/2020.

L'importo da corrispondere, per come risultante dal Piano Economico Finanziario, è stato determinato in base ai criteri:

- a) di corrispondenza tra costi e ricavi in modo da poter assicurare la totale copertura dei costi, compresi anche i costi tecnici, di gestione amministrativa quelli afferenti alle necessarie e proporzionali opere di bonifica e di messa in sicurezza dell'area secondo le disposizioni di legge;
- b) equilibrato rapporto tra previsione finanziaria dei costi e garanzie di efficace ed efficiente funzionamento del servizio;
- c) previsione con quantificazione presuntiva anche dei costi delle opere collaterali atte a potere garantire la migliore qualità del servizio possibile, soprattutto in riferimento alla sicurezza dell'area ed agli interventi per assicurare la migliore tutela ambientale.

L'importo contrattuale complessivo, stimato in funzione dei costi e delle quantità riportate nel Piano Economico Finanziario che, accettato e ritenuto congruo, è presuntivamente pari a 1.950.000,00 €, oltre IVA ed ecotassa, come per legge.

Il prezzo unitario potrà essere ridotto in funzione di eventuali economie di gestione, da conteggiarsi a consuntivo, ovvero al momento della chiusura della presente Convenzione.

Il prezzo unitario, che potrebbe rideterminarsi in funzione di eventuali economie di gestione, è comprensivo di ogni onere che il Consorzio dovrà sostenere per il conferimento nella propria discarica, ad esclusione dell'ecotassa e di altri eventuali oneri come per legge.

La contabilizzazione dei pagamenti avverrà ad opera dell'ufficio tecnico del Consorzio Valle Crati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ovvero effettuata e comunicata conformemente alle risultanze dal registro di carico/scarico, con produzione alla Comunità di ATO Cosenza di relativo documento contabile e richiesta di pagamento. Al riguardo, dalla contabilizzazione riferita al periodo di vigenza della presente Convenzione, dovrà essere scomputato l'abbanco di 1.500 mc., di già riconosciuto a beneficio dalla Comunità di ATO al Consorzio Valle Crati, a valere sulle economie maturate sulla "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019 tra la "Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza" e il "Consorzio Valle Crati".

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Consorzio Valle Crati ad opera della Comunità d'Ambito, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dei documenti contabili da parte del medesimo Consorzio.

La Comunità di ATO Cosenza, attraverso il proprio servizio tesoreria individuato in capo al Comune capofila di Cosenza, provvederà all'esecuzione materiale dei pagamenti entro e non oltre il termine di cui al precedente capoverso.

Art. 5

(Attività della Comunità di ATO.

Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

La Comunità d'ATO per l'organizzazione del servizio rifiuti per la Provincia di Cosenza, cui compete la gestione della presente Convenzione, si impegna a riconoscere al Consorzio Valle Crati tutti gli oneri di conferimento dei rifiuti solidi urbani Codici CER 19.05.03 e CER 19.12.12 raccolti nei Comuni afferenti alla medesima Comunità. Al riguardo la Comunità d'Ambito nominerà e comunicherà il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nonché il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ed i loro collaboratori.

In particolare, al R.U.P. dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il R.U.P. avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile tecnico e/o R.U.P. designato dall'ente Consorzio Valle Crati di cui al successivo art. 6. Ai rispettivi tecnici e/o R.U.P. è affidata nell'ambito delle rispettive competenze determinate ex legge la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Art. 6
(Attività del Consorzio. Responsabile)

Il Consorzio Valle Crati comunica sin da ora alla Comunità d'Ambito quale proprio Responsabile Tecnico Consortile l'ing. Oreste Citrea ed indica sin da ora l'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale protocollo@pec.conorziovallecrati.it e recapito telefonico dell'ente consortile 0984-446878, allo stesso modo la Comunità d'ATO Cosenza provvederà a comunicare i medesimi dati del proprio tecnico e/o R.U.P. designato che dovrà coordinarsi correntemente per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

I Comuni, laddove non abbiano già provveduto, dovranno assumere obbligazioni e impegni - amministrativi, giuridici e finanziari - a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto degli oneri unitari di conferimento per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti presso gli impianti di trattamento dei RSU a servizio dell'ATO Cosenza, mediante accredito/pagamento in favore della Comunità d'Ambito su conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (Ente capofila).

Gli oneri di conferimento necessari alla copertura di tutte le spese derivanti dallo svolgimento del servizio dovranno essere posti, laddove non già provveduto, a carico dei bilanci dei singoli Comuni aderenti all'ATO Cosenza, con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI per l'esercizio 2020, e dovranno essere trasferiti tempestivamente, con ineludibile, specifico vincolo di destinazione, al Comune di Cosenza (Ente Capofila) per la gestione economica del servizio.

La Comunità di ATO Cosenza dovrà provvedere ad espletare nei termini di legge l'iter amministrativo e contabile-finanziario presso il Comune capofila per l'adozione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, con indicazione del capitolo di bilancio vincolato, trasmettendola a mezzo pec al Consorzio Valle Crati.

I costi per la copertura di tutte le spese necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico dei bilanci dei singoli Comuni e dovranno essere corrisposti perentoriamente alla Comunità di ATO che provvederà a riversarle nell'immediatezza al Consorzio Valle Crati secondo termini e modalità di pagamento riportati nell'art. 4 della presente Convenzione.

La Comunità di ATO Cosenza, mediante i propri organismi autonomamente individuati, sarà responsabile e si curerà del costante controllo, della verifica e del monitoraggio delle appostazioni di bilancio 2020 dei Comuni ad essa aderenti, per la copertura finanziaria, la regolarità contabile e il mantenimento dei vincoli di bilancio, stante la natura di servizio pubblico essenziale e la concreta, necessità delle previsioni e mantenimento delle coperture finanziarie senza le quali il servizio non può materialmente essere erogato.

I Comuni associati nella Comunità d'Ambito di Cosenza, ciascuno per le quote di rispettiva competenza, sono garanti e responsabili finanziari ex legge delle obbligazioni e della copertura finanziaria delle somme dovute al Consorzio Valle Crati per lo svolgimento del servizio di cui si discute, al cui coordinamento e controllo come sopra descritto è deputata ex legge la medesima Comunità; i Comuni rispondono, pertanto, per la propria quota finanziaria illimitatamente e fino all'effettivo pagamento degli oneri/costi di conferimento dovuti secondo il prezzo definito nella odierna Convenzione.

Il pagamento degli importi dovuti dai Comuni dovrà essere effettuato con le modalità sopra dette, comunque entro e non oltre i termini che consentano alla Comunità d'Ambito di Cosenza di provvedere al pagamento al Consorzio Valle Crati secondo procedura e termini indicati dal precedente art. 4.

Art. 8
(Controversie relative alla convenzione)

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione del presente accordo convenzionale, che non sia stato possibile dirimere per via amministrativa, viene designato il Foro di Cosenza.

Art. 9
(Esenzioni per bollo e registrazione)

La presente convenzione è amministrativamente registrata e posta agli atti delle parti.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 8 (otto) pagine, che viene firmato dalle parti.

Per la Comunità d'Ambito di Cosenza
IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Francesco Viscomi

Per il Consorzio Valle Crati
IL PRESIDENTE
Avv. Maximiliano Granata

PIANO FINANZIARIO

	Conferimenti totali	26 000,10 ton
DESCRIZIONE	previsione di esercizio	0,333 anni
	durata post-chiusura	30 anni
	€	€/anno
COSTI DI GESTIONE OPERATIVA		
B1) PERSONALE	€	256 161,27
TOTALE B1)	€	256 161,27
B2) CONSUMO E MANUTENZIONE MEZZI	€	530 178,48
TOTALE B2)	€	530 178,48
B3) MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	€	10 000,00
TOTALE B3)	€	10 000,00
B4) PERCOLATI trasporto e trattamento (2000 ton/anno x 53,00 €/ton)	€	106 000,00
TOTALE B4)	€	106 000,00
B5) CONSUMI DI ENERGIA ED ALTRE SPESE		
Energia elettrica	€	7 665,00
Acqua e telefono	€	1 200,00
Analisi ambientali e rilievi	€	20 400,00
Disinfestazioni e derattizzazioni	€	6 000,00
Terreno di copertura giornaliera (2.500 mc x 10 €/mc)	€	25 000,00
TOTALE B5)	€	60 265,00
TOTALE B1+B2+B3+B4+B5	€	962 604,75
B8) Spese generali (15%) + Utile Impresa (10%)	€	255 090,26
TOTALE B)	€	1 217 695,00
POST ESERCIZIO		
GESTIONE POST CHIUSURA		
C1) Personale amministrativo - vedi tabella	€	7 066,39
C2) Trasporto e trattamento percolati (500 ton annue x 30 anni x €53,00/ton)	€ 795 000,00	€ 26 500,00
C3) Energia elettrica (illuminazione e servizi)	€	1 872,00
C4) Telefono ed acqua	€	2 000,00
C5) Disinfestazioni e derattizzazioni	€	400,00
C6) Piano di sorveglianza e controllo	€	25 000,00
C7) Operaio per manutenzione e gestione verde (60 gg/anno)	€	6 000,00
SOMMANO	€	68 838,39
C8) SPESE GENERALI (15%)	€	10 325,76
TOTALE C)	€	79 164,14
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA		
descrizione	€/anno	€/periodo
A) ALTRI COSTI DI GESTIONE OPERATIVA	€	-
A.Tariffa spese d'impianto (€/ton)	€ -	€ -
B1) COSTI DI GESTIONE OPERATIVA	€ 1 217 695,00	€ 405 898,33
B2) Polizza fidejussoria gestione operativa	€	68 000,00
B.Tariffa di gestione (€/ton)	€	18,23
C) GESTIONE POST CHIUSURA	€ 79 164,14	€ 2 374 924,34
C9) Polizza fidejussoria di post chiusura	€	115 000,00
C.Tariffa di post gestione (€/ton)	€	55,13
D1) Chiusura provvisoria (10'750 mq x 0,2 mt x 10,00 €/mc)	€	21 500,00
D2) Capping provvisorio con HPDE (10'750 mq x 3,00 €/mq)	€	32 250,00
D.Tariffa per chiusura e ripristino ambientale (€/ton)	€	2,07
TARIFFA DI CONFERIMENTO TOTALE	€	75,43 +iva
TARIFFA DA RICONOSCERE	€	75,00 +iva



